

ACCORDO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE PRESSO AZIENDE

Tra

L'Azienda Sanitaria Locale di Rieti, con sede legale in via del Terminillo 42– Rieti, P.I. 00821180577, in persona del Direttore Amministrativo – Dott.ssa Anna Petti - nata il 01/03/1966 a Roma – CF: PTTNNA66C41H501P, giusta delega per la sottoscrizione del presente atto prot. n. 39562 del 6/06/2023, del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale Rieti, Dott. Mauro Maccari, Legale Rappresentante

E

la Dott.ssa Arnesina SCIOMMERI, nata a L'Aquila (AQ) il 19.09.1973 - Codice Fiscale SCM RSN 73P59 A345R – Dirigente Medico a tempo indeterminato nella disciplina Igiene e Medicina Preventiva in servizio presso la UOC Distretto 1- Rieti, Antrodoco, S.Elpidio di seguito denominata *Professionista*, con rapporto esclusivo con decorrenza 01/01/2024;

- con DCA 440 del 18/12/2014 sono state approvate le nuove linee guida della Regione Lazio sull'ALPI, ai sensi dell'art. 1 comma 4 Legge 120/2007 e s.m.i., successivamente riformulate nell'art. 12 comma 4 dal DCA 229 del 01.07.2015;
- con deliberazione n.1122 del 20/12/2019, l'Azienda ha adottato il “*Regolamento Aziendale per la disciplina dell'Attività Libero-Professionale Intramuraria*”;
- con deliberazione n.1151 del 30/12/2019 l'Azienda ha adottato il “*Protocollo di Contrattazione integrativa aziendale in materia di Libera Professione Intramoenia della dirigenza sanitaria e medico-veterinaria e del personale non dirigente delle attività aziendali a pagamento*”.
- la Dott.ssa Arnesina Sciommeri, Dirigente Medico a tempo indeterminato in servizio presso la U.O.C. Distretto 1 - Rieti, Antrodoco, S. Elpidio, con nota acquisita al prot. n. 55886 del 16/08/2023, successivamente integrata con nota prot. 88628 del 28/12/2023, ha presentato domanda di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di Medico Competente in regime di Attività Libero Professionale Intramuraria cosiddetta “*allargata*”;
- la Commissione Paritetica in data 03 ottobre 2023 ha espresso parere favorevole all'esercizio dell'attività di Medico Competente della Dott.ssa Arnesina Sciommeri;
- la Dott.ssa Arnesina Sciommeri dichiara che viene garantita la completa tracciabilità delle singole prestazioni effettuate, con esclusione, in ogni caso, di qualsiasi addebito a carico dell'Azienda;
- l'Azienda si riserva la facoltà di modificare, previo preavviso, il presente accordo a seguito di nuove disposizioni legislative statali o regionali, accordi sindacali, atti deliberativi o regolamentari aziendali

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse formano parte integrante del presente accordo

Art. 1 – Finalità ALPI

Progressivo allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni dell'attività istituzionale ai tempi medi di quelle rese in regime di libera professione intramuraria, al fine di assicurare che il ricorso a quest'ultima sia conseguenza di libera scelta del cittadino e non di carenza nell'organizzazione dei servizi resi nell'ambito di attività istituzionale.

Art. 2 – Modalità

L'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria non deve essere in contrasto con le finalità e le attività istituzionali dell'Azienda e il suo svolgimento deve essere organizzato in modo da garantire l'integrale assolvimento dei compiti di istituto e da assicurare la piena funzionalità dei servizi. A tal fine, l'attività libero professionale intramuraria non può globalmente comportare, per ciascun dirigente, un volume di prestazioni o un volume orario superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali.

L'attività libero professionale, svolta nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa e del Regolamento aziendale adottato con deliberazione n. 1122 del 20/12/2019 non potrà essere espletata, come previsto dall'art. 7 del citato Regolamento in occasione:

- dei normali turni di servizio;
- dell'espletamento dei turni di pronta disponibilità o di guardia;
- recupero dell'orario di lavoro;
- di rapporto di lavoro part-time;
- tutte le ipotesi per le quali il dipendente effettua un orario giornaliero ridotto (permessi legge 104, allattamento ecc.);
- fruizione permessi giornalieri ex Legge 104/1992;
- di sospensioni dal servizio per provvedimenti cautelari collegati alla procedura di sospensione dal servizio o recesso per giustificato motivo o giusta causa (per dirigenti sanitari);
- procedimenti disciplinari;
- di assenze dal servizio effettuabili a titolo di: malattia, infortunio, ferie, astensioni obbligatorie dal servizio, assenze retribuite a vario titolo che interessano l'intero arco della giornata (formazione, necessità di sostenere esami, funerali, nascita figli, permessi personali ecc.), congedo sindacale giornaliero, aspettative varie retribuite e non retribuite;
- congedo collegato ai rischi professionali (ad esempio radiologico) per le sole attività connesse a tale rischio;
- sciopero.

Nell'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria è vietato l'uso del ricettario del SSR, secondo le disposizioni di cui all'art. 15 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dall'art. 13 del D. Lgs. n. 229 del 19 giugno 1999.

Art. 3 – Oggetto

L'Azienda autorizza la Dott.ssa Arnesina Sciommeri ad esercitare l'attività libero professionale di Medico Competente presso le aziende comunicate alla ASL di Rieti almeno 30 (trenta) giorni prima dell'effettuazione delle prestazioni domiciliari, previa verifica di eventuali conflitti d'interesse e/o incompatibilità, così come stabilito dalla Commissione Paritetica in data 03/10/2023, nei seguenti giorni ed orari:

Mercoledì visita domiciliare	dalle ore 14:30 alle ore 18:00
Venerdì visita domiciliare	dalle ore 15:00 alle ore 17:00

e con le seguenti tariffe:

- Visita medica di idoneità al lavoro (ditte fino a 10 lavoratori) € 60,00/lavoratore
- Visita medica di idoneità al lavoro (ditte > 10 fino a 50 lavoratori) € 50,00/lavoratore
- Visita medica di idoneità al lavoro (ditte > 50 lavoratori) € 40,00/lavoratore
- Drug test screening (ditte fino a 10 lavoratori) € 30,00/lavoratore
- Drug test screening (ditte con > 10 lavoratori) € 20,00/lavoratore

Il compenso del dirigente si intende al netto delle trattenute di cui al successivo art. 5, ad eccezione del compenso orario previsto per l'eventuale utilizzo di personale di supporto, non quantificabile a priori e delle ritenute fiscali/previdenziali a carico del professionista.

Art. 4 – Durata Accordo

Il presente Accordo ha validità di un anno a far data dall'esecutività del provvedimento di approvazione da parte dell'Azienda, fatta salva l'entrata in vigore di disposizioni normative e regolamentari incompatibili.

L'Azienda ha la facoltà di recedere anticipatamente dall'accordo, in qualsiasi momento, da comunicarsi mediante raccomandata a/r o PEC, inviata tre mesi prima della data in cui il recesso avrà efficacia, con il solo obbligo di pagamento dei corrispettivi maturati per le prestazioni effettivamente rese dal professionista alla data di efficacia del recesso.

In caso di recesso le Parti rinunciano sin da ora ad ogni eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo.

L'Azienda può risolvere altresì l'Accordo nel caso di mancato rispetto degli obblighi posti in capo al professionista, ovvero nel caso in cui sorga la sussistenza di conflitti di interesse che non consentano la prosecuzione, neanche provvisoria, dello svolgimento dell'attività libero-professionale. In tal caso la risoluzione opera decorsi 10 giorni dall'invio da parte dell'Azienda di formale contestazione senza che il professionista non abbia ottemperato, in tale termine, alla sua contestazione.

Il professionista può recedere in via unilaterale e in qualsiasi momento mediante idonea comunicazione all'Azienda con preavviso 30 giorni.

Art. 5 – Comunicazione, Fatturazione e Trattenute

La Dott.ssa Arnesina Sciommeri si impegna a comunicare tutte le prestazioni rese in regime libero professionale intramuraria all'Azienda almeno 30 (trenta) giorni prima dell'effettuazione delle medesime per la verifica di eventuali conflitti d'interesse e/o incompatibilità.

La comunicazione delle prestazioni effettuate dal *Professionista*, inoltre, deve essere trasmessa dallo stesso alla U.O.C. Economico Finanziaria per la relativa fatturazione; la U.O.C. Economico Finanziaria provvede successivamente all'inoltro dei dati fatturati al CUP Aziendale

L'Azienda effettua, le seguenti trattenute come specificate nel Protocollo *di Contrattazione integrativa aziendale in materia di Libera Professione Intramoenia adottato con deliberazione n.1151 del 30/12/2019*:

- una quota pari al 3% dell'onorario del singolo professionista o dell'equipe, a norma dell'art. 12 lettera c DPCM 27.03.2000, va a costituire un fondo di perequazione destinato ad attività progettuali;
- del 5% per la realizzazione del fondo di perequazione di cui all'art. 57, comma 2, lett. i) del CCNL 08 giugno 2000 ed aggiornato con l'art. 116, comma 2 lettera i) del CCNL Area della Sanità 2016-2018 del 19 dicembre 2019;
- del 5% quale trattenuta di cui all'art.1, comma 4) lettera c) della Legge n. 120/2007 e ss.mm.ii., da vincolare ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste di attesa;
- del 8,5% per IRAP;

L'Azienda, d'intesa con i professionisti, ha definito la percentuale aggiuntiva della trattenuta finalizzata al recupero dei costi diretti ed indiretti sostenuti esclusivamente per le attività di diagnostica strumentale e nel caso di utilizzo di attrezzature e materiali.

L'Azienda provvede al pagamento delle quote spettanti al professionista per le prestazioni rese, detratto quanto sopra specificato.

Art. 6 – Responsabilità

Il *Professionista* dichiara di non essere nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 4, comma 7, della Legge 412/91, art. 1, comma 5 art. della Legge 662/96 e art. 53 D.Lgs. 165/01.

Art. 7 – Copertura Assicurativa

L'assicurazione aziendale è estesa all'attività intramuraria libero professionale del personale Dirigente Medico e del ruolo Sanitario, del personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione che partecipa a tale attività nonché del personale del comparto di supporto, la cui attività è equiparata a quello di lavoro dipendente. La garanzia si intende confermata esclusivamente per danni materiali a persone a cose in relazione all'attività sanitaria svolta ed è operante anche quando sia svolta all'esterno presso altre strutture.

Art. 8 – Norma transitoria e finale

L'Azienda si riserva, in ogni caso, la facoltà di riesaminare e/o modificare, previo preavviso, il presente accordo, a seguito di nuove disposizioni legislative statali o regionali, accordi sindacali, atti deliberativi o regolamentari aziendali.

Rieti, lì _____ 2024

Il Professionista

Dott.ssa Arnesina Sciommeri

.....

Per la ASL di Rieti Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Anna Petti

.....

La sottoscritta
Dott.ssa Arnesina Sciommeri

DICHIARA

1. di aver preso piena conoscenza e di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1.341 del Codice Civile, tutte le condizioni sopra riportate, con particolare riguardo alle clausole di cui agli artt.: 1 (Finalità ALPI), 2 (Modalità), 3 (Oggetto), 4 (Durata Accordo), 5 (Comunicazione, Fatturazione e Trattenute), 6 (Responsabilità) e 7 (Copertura Assicurativa);
2. di aver ricevuto completa informativa, ai sensi del GDPR 2016/679/UE in materia di protezione dei dati ed esprime la propria autorizzazione al trattamento dei propri dati personali esclusivamente ai fini degli adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili ed assicurativi, alla gestione amministrativa di rapporto di lavoro.

Rieti, li

Il Professionista
Dott.ssa Arnesina Sciommeri